

Gianpaolo Maria RUOTOLO

“*Informal international lawmaking*” e “*thick stakeholder consensus*”:
il diritto internazionale contemporaneo alla prova della Rete.

Abstract – Non citare

Le caratteristiche intrinseche della Rete, inscindibile fusione di hardware e software territorialmente ubiqui, che la rendono una infrastruttura al contempo “senza terra” ma di interesse “collettivo” per la Comunità internazionale, hanno prodotto importanti conseguenze sulla relativa disciplina di diritto internazionale e, per il tramite di questa, sull’ordinamento internazionale nel suo complesso e, in particolare, sulle modalità in cui esso svolge le sue funzioni di base, quella di produzione delle norme, di accertamento delle violazioni, di *enforcement*, nonché, ancora, di adattamento degli ordinamenti interni.

L’intervento, più specificamente, mira a studiare l’accresciuta rilevanza dei soggetti privati in seno alle Organizzazioni internazionali (espressione che, in questo contesto, va intesa in senso ampio e senza necessari riferimenti alla soggettività internazionale) spesso letta dalla dottrina solo come indizio della crescente attenzione dell’ordinamento internazionale a quelle istanze volte a ottenere un maggiore coinvolgimento della società civile nei processi di creazione del diritto internazionale (derivato, ma anche generale e convenzionale).

Tale coinvolgimento avviene non solo mediante la partecipazione della medesima società civile in contesti internazionali tradizionali,

ma anche con procedimenti c.d. multistakeholder, messi in atto in seno a organizzazioni di stampo non puramente internazionale, ma di rilevanza certamente universale, attraverso la conclusione di accordi e intese – non sempre produttivi di veri e propri obblighi internazionali – che interessano contemporaneamente organizzazioni interstatali di stampo classico e soggetti privati; oppure con la creazione di istituzioni ad hoc – spesso di diritto interno – alle quali vengono assegnate però funzioni regolatrici, e quindi di rilevanza “pubblica”, transnazionale.

In questo senso le norme internazionali di *governance* di Internet, sotto il duplice profilo del loro contenuto materiale e per le, a volte, peculiari modalità con le quali vengono adottate, rappresentano un osservatorio privilegiato di un trend che, più che essere indice di una accresciuta democratizzazione dell’ordinamento internazionale, potrebbe suggerire la nascita di nuove procedure decisionali, differenti da quelle “tradizionali” e “formali”.

Infatti, con un atto adottato il 14 marzo 2014 la *National Telecommunications and Informations Administration* (NTIA) del Dipartimento del commercio statunitense ha rinunciato al potere di governo – fino ad allora esercitato in via esclusiva – del sistema dei nomi di dominio di Internet (*Domain Names System*, DNS), e ha espresso l’auspicio che tale potere, al termine di una fase di transizione, venga esercitato da un ente rappresentativo della cosiddetta comunità *multistakeholder*.

Come noto, il governo statunitense ha esercitato da sempre l'esclusiva gestione delle modifiche ai cosiddetti *root server*, che contengono le liste dei nomi e degli indirizzi Internet ad essi associati; tale funzione è stata svolta proprio per il tramite dell'NTIA, il quale affidò, mediante un contratto, le funzioni di *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA) alla *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN).

Al fine di compiere il passaggio verso un governo condiviso, quindi non più lasciato all'esclusivo potere del governo statunitense, del DNS l'Amministrazione USA ha avviato un procedimento di transizione che è governato a sua volta proprio da ICANN; a tal fine l'amministrazione USA ha dettato a quest'ultima alcune direttive e, in particolare, le ha intimato di convocare e consultare tutti i soggetti interessati, come la *Internet engineering tasking force*, l'*Internet architecture board*, *Internet society* e i registri regionali.

Il 25 febbraio 2015, il Vicesegretario di Stato per le telecomunicazioni, Lawrence E. Stricking, ha riferito al competente Comitato del Senato statunitense sullo stato di questo processo che, quando completato, realizzerà un mutamento di approccio epocale nella modalità di gestione di uno dei basilari meccanismi di funzionamento del principale strumento di comunicazione contemporaneo e quindi influenzerà il modo in cui la Rete è governata in tutti i Paesi, non solo negli USA.

Il sistema in via di istituzione non attribuirà, infatti, più alcun potere agli Stati nazionali o a organizzazioni internazionali di stampo

classico pure potenzialmente competenti, come le Nazioni unite o l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, in cui i Governi nazionali esercitano un ruolo dominante, ma trasferirà il compito di gestire i nomi di dominio nelle mani di una struttura espressione della comunità globale degli utilizzatori di Internet.

Molteplici gli obiettivi che un sistema così architettato si prefigge: dall'impedire un'eccessiva influenza sulla Rete da parte di regimi autoritari o che da sempre hanno adottato al riguardo un approccio censorio (come, ad esempio, la Cina o la Russia) al garantire meccanismi di gestione più flessibili e veloci rispetto a processi di governo di taglio tradizionale, in modo da andare tempestivamente incontro alle mutevoli esigenze di Internet e dei suoi utenti, ai quali vanno garantiti alti livelli di resilienza e efficacia.

La “privatizzazione” in atto – come pure è stata definita con un'espressione forse fuorviante per il suo sottintendere l'assenza di interessi pubblici in materia, ma che però tiene conto della tendenza che vede una sempre maggior rilevanza degli individui nell'ordinamento internazionale – peraltro, rende la *governance* di Internet più compatibile con le norme dell'ordinamento internazionale: sottraendo agli Stati Uniti l'esclusiva della gestione dei nomi di dominio senza al contempo assegnarla a nessun altro Stato, si evidenzia infatti, anche sotto il profilo formale, la rilevanza globale di Internet e, in particolare, il fatto che essa è ormai divenuta patrimonio comune dell'umanità, con il conseguente divieto per gli Stati di appropriarsene, e si rende al contempo giustizia dell'assenza

di norme di diritto internazionale tali da legittimare l'esclusiva USA dell'esercizio di quel potere.